



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 454 DI DATA 24 Novembre 2020

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Econord S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN),
località Ospli, 7. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

MPI - FC

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti in regime semplificato
- 5 Allegato 4 - Rifiuti in regime ordinario
- 6 Sub-allegato 1 - End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo
- 7 Sub-sub-allegato 1 - Dichiarazione di conformità
- 8 Sub-allegato 2 - End of waste rifiuti costituiti da ballast ferroviario
- 9 Sub-sub-allegato 2 - Dichiarazione di conformità
- 10 Sub-allegato 3 - End of waste rifiuti da costruzione e demolizione
- 11 Sub-sub-allegato 3 - Dichiarazione di conformità
- 12 Allegato 5 - Inquinamento acustico
- 13 Allegato 6 - Raccomandazioni
- 14 Allegato 7 - Planimetria organizzativa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019 con la quale è stata rilasciata alla ditta Econord S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Lavis (TN), località Ospli, 7, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l'Autorizzazione Unica Territoriale in relazione allo stabilimento ivi situato sulla p.ed. 2310 C.C. Lavis, la quale ha compreso e sostituito i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 272 di data 17 maggio 2016, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) iscrizione n. 297/TN/2016 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata in data 5 luglio 2016 (ns. prot. n. 358655), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 402 di data 27 luglio 2016, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Fossa Maestra San Michele-Lavis) di acque reflue industriali rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 100 di data 26 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
- e) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUT presentata dalla Ditta in data 12 dicembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019) e integrata in data 6 febbraio 2020 (ns. prot. n. 84240 di data 7 febbraio 2020), in data 20 marzo 2020 (ns. prot. n. 184024 di data 26 marzo 2020) ed in data 18 giugno 2020 (ns. prot. n. 354631 di data 22 giugno 2020), tesa a conseguire la modifica della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019, in merito a quanto dettagliatamente descritto nel prosieguo del presente provvedimento;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 18 dicembre 2019 (ns. prot. n. 819688) e la contestuale richiesta al comune di Lavis (TN) di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P., nonché la contestuale richiesta al comune stesso di comunicare, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto, e nel quale è stato rammentato all'amministrazione comunale che la stessa è obbligata a esprimersi, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, mediante nulla osta in relazione alle modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di AUT;

considerato che la domanda di modifica dell'AUT presentata dalla Ditta in data 12 dicembre 2019 e successive integrazioni è volta in particolare a:

- adeguare alle nuove procedure stabilite dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 le attività di recupero di rifiuti volte alla produzione di materia prima;
- ricomprendere nell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti le attività di recupero dei rifiuti appartenenti alla tipologia descritta al punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, fino ad oggi effettuate in forza dell'iscrizione n. 297/TN/2016 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- modificare l'autorizzazione ordinaria in materia di emissioni in atmosfera, in relazione all'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di lavorazione dei rifiuti, in riferimento a quanto riportato nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019;

vista nel dettaglio la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT nella quale è riportato che la Ditta intende:

- *“Gestire i rifiuti con codice CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 (contenuti nella tipologia 7.1 e attualmente autorizzati per 120.000 ton/anno) in procedura ordinaria anziché in procedura semplificata, rinunciando ai restanti rifiuti appartenenti alla stessa tipologia con codice CER 101311 e 200301;*
- *Modificare i quantitativi dei rifiuti all'interno dell'autorizzazione ordinaria, riducendo da 100.000 a 20.000 ton/anno i CER 170504 e aumentando della stessa quantità (80.000 ton/anno) i CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 sopra elencati per un totale di 200.000 ton/anno.*
- *Installare un filtro a maniche a presidio del sistema di aspirazione delle frazioni indesiderate “Ecocleaner”.*”;

vista la nota di data 20 gennaio 2020 (ns. prot. n. 32876) con la quale sono state richieste alla Ditta integrazioni in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

viste le integrazioni formulate dalla Ditta e pervenute in data 6 febbraio 2020 (ns. prot. n. 84240 di data 7 febbraio 2020, in data 20 marzo 2020 (ns. prot. n. 184024 di data 26 marzo 2020) ed in data 18 giugno 2020 (ns. prot. n. 354631 di data 22 giugno 2020);

vista la nota di data 14 maggio 2020, prot. n. c_e500/0009881 (ns. prot. n. 270179 di data 18 maggio 2020) con la quale il Sindaco del Comune di Lavis:

- esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. in relazione alle modifiche richieste all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- comunica che presso gli archivi comunale non si è riscontrata la vigenza di autorizzazioni di competenza comunale in relazione allo stabilimento in oggetto;
- allega il nulla osta acustico, con prescrizioni, rilasciato dal Capo del Settore Tecnico urbanistico del Comune di Lavis;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P.;
- b) iscrizione n. 297/TN al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Fossa Maestra San Michele–Lavis) di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
- e) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT e successive integrazioni;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che nell'istanza di AUT la Ditta ha presentato, tra l'altro, domanda di modifica dell'autorizzazione ordinaria in materia di emissioni in atmosfera, in relazione all'installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di lavorazione dei rifiuti, in riferimento a quanto riportato nella determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019;

considerato che la Ditta intende installare un filtro autopulente a maniche a presidio dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla A1 e che tale emissione convogliata avrà una portata massima pari a 40.000 Nm³/h, così come indicato nella domanda allegata all'istanza di AUT;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico "*AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni*" e l'allegato tecnico "*AVG13 – prescrizioni tecniche per attività di lavorazione di materiali inerti*";

visto in particolare quanto riportato al capitolo 5 del suddetto allegato tecnico AVG13, nel quale è testualmente riportato che "*La progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere tali da garantire che tutte le emissioni convogliate presenti (ad esclusione di quelle derivanti da impianti di sicurezza ed emergenza), in ogni condizioni di funzionamento, rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrati con il seguente limite specifico per l'attività: polveri totali = 20 mg/Nm³*";

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019, secondo le considerazioni ivi riportate, integrate con quanto sopra riportato;

ritenuto doveroso richiamare la prescrizione stabilita nel capitolo 1.3.3 dell'allegato tecnico "*AVG0 - prescrizioni e raccomandazioni comuni a tutte le autorizzazioni*" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015, secondo cui "*Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio di ciascuna unità produttiva e/o termica oggetto di modifica, al [Settore Autorizzazioni e controlli], ed al comune territorialmente competente. Il gestore deve altresì preventivamente comunicare la data di messa a regime [...], la messa a regime deve avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio*";

considerato che le emissioni, in ragione delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrati con i limiti citati nei punti precedenti;

rilevato che il ricettore principale dello scarico (Fossa Maestra San Michele–Lavis) non ha raggiunto per il tratto interessato, posto a monte dello scarico in questione (stazione di monitoraggio "SD000152 Maestra San Michele Lavis Foce), gli obiettivi di qualità ambientale. Infatti l'allegato

“proposta di aggiornamento allegato D – classificazione dei corpi idrici superficiali – Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali Triennio 2014-2016” alla deliberazione della Giunta provinciale n. 891 di data 14 giugno 2019, recante “Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel triennio 2014-2016 ai sensi dell’art.11, comma 3, delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque” riporta: “il corpo idrico non ha ancora raggiunto gli obiettivi di qualità ambientale; (...) il corpo idrico scorre in un territorio caratterizzato da agricoltura intensiva ed urbanizzazione. Sono presenti numerose opere longitudinali (argini in cemento) che artificializzano la sezione.”;

sentito per le vie brevi il Settore Qualità ambientale di questa Agenzia, il quale in merito a quanto sopra riportato si è espresso come di seguito riportato: *“Il rispetto delle prescrizioni (...) appare sufficientemente cautelativo senza necessitare di ulteriori misure.”*

considerato che l’impianto di recupero in oggetto risulta autorizzato con concessione edilizia n. 9/2009 di data 16 marzo 2009 rilasciata dal Comune di Lavis;

considerato che le particelle sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un’area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Lavis destina a produttiva e commerciale di livello locale disciplinata dall’art. 41 delle Norme tecniche di attuazione e soggetta a piano attuativo a fini speciali di cui all’art. 45 della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti *“Stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione”*, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 del 28 marzo 2013;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 27 del 3 maggio 2010 relativa all’impianto di recupero in questione, avente per oggetto *“Procedura di verifica di cui all’art. 3 del d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del progetto Centro di riciclaggio Eco-rec in loc. Formiche - Comune di Lavis - progetto SCR - 2010 - 04 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;*

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 30 ottobre 2019 (ns. prot. n. 0670921), ad oggetto *“Procedimento di verifica della significatività degli impatti SCR-2010-04-VAR-06. Progetto preliminare “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Zona Industriale”;*

considerato che nella suddetta nota di data 30 ottobre 2019 è riportato in particolare che *“la ditta chiede di modificare i quantitativi dei rifiuti all’interno dell’autorizzazione ordinaria, riducendo da 100.000 a 20.000 t/a i CER 170504 e aumentando della stessa quantità (80.000 t/a) i CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 sopra elencati.*

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19, sono sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) i progetti di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali, salvo che la modifica o l’estensione sia autonomamente inclusa nell’allegato III.

L’intervento in esame non necessita di una localizzazione nel Piano di settore in quanto l’impianto risulta ubicato in “area industriale” e dunque può recuperare rifiuti inerti con codice CER 17 senza alcuna localizzazione, in coerenza con i criteri definiti dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti inerti (2013).

In merito agli impatti ambientali, si evidenzia che rispetto la situazione attuale non risultano modifiche significative. I rifiuti oggetto di modifica sono tutti attualmente gestiti nell'impianto, non vengono modificati i macchinari e le quantità complessive rimangono invariate.

*Alla luce di quanto sopra esposto **si ritiene che l'intervento come descritto più sopra, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.***”;

vista la planimetria generale dell'impianto di recupero relativa alla dislocazione logistica – Tavola 1 “*Planimetria organizzativa*” – datata 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019, in seguito planimetria);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante “*Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali*”;

rilevato che al punto 2.2.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra richiamata, relativo alle caratteristiche delle aree di ingresso-conferimento degli impianti di recupero, è riportato che le superfici di tali aree devono essere pavimentate e dotate di sistemi di raccolta di eventuali reflui in uscita dagli automezzi o dai serbatoi, con particolare riferimento all'utilizzo di un sedimentatore e di un disoleatore;

considerato che lo scarico in acque superficiali (Fossa Maestra San Michele–Lavis) di acque reflue industriali oggetto della presente AUT riguarda le acque di dilavamento provenienti dalle aree destinate all'attività di recupero di rifiuti ed avviene previa sedimentazione e disoleazione;

ritenuto doveroso prescrivere che l'area di ingresso principale e le aree di transito che la collegano con il centro di recupero di rifiuti debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;

visto il punto 2.2.2, Tabella 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree di deposito dei rifiuti;

visto in particolare il punto 4 della Tabella 4 appena menzionata, nel quale sono riportati a titolo indicativo i codici CER dei rifiuti che normalmente non rilasciano sostanze inquinanti e che possono essere messi in riserva anche su pavimentazioni realizzate in misto granulare non legato;

considerato che i rifiuti gestiti dalla Ditta ricadono tra quelli riportati al punto 4 della Tabella 4 appena menzionata e sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) in aree con pavimentazione realizzata in granulare non legato e in container posizionati in un'area pavimentata in calcestruzzo;

visto il punto 2.2.3, Tabella 5, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale vengono riportate le caratteristiche che devono avere le aree ove sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti;

considerato che al punto 2.2.3 sopra menzionato non sono riportate particolari indicazioni relative allo stato fisico delle pavimentazioni ove sono installati gli impianti di lavorazione;

considerato che le aree utilizzate per la lavorazione e per il deposito dei prodotti sono pavimentate con uno strato di materiale stabilizzato non legato, mentre il deposito dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero è effettuato in container posizionati in un'area pavimentata in calcestruzzo;

visto il punto 2.2.5, Tabella 7, dell'allegato A alla deliberazione n. 1333 sopra citata, nel quale è riportato che il deposito dei prodotti da sottoporre ad analisi può avere le stesse caratteristiche dell'area di deposito dei prodotti;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

considerato che sull'area in questione la Ditta esercita anche operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata con iscrizione n. 297/TN;

vista in particolare la relazione tecnica allegata alle integrazioni di data 18 giugno 2020 (ns. prot. n. 354631 di data 22 giugno 2020), nella quale sono dettagliatamente descritte le attività di recupero (operazioni di recupero R5) finalizzate alla produzione di materia prima con i seguenti rifiuti, mantenendo peraltro invariato il quantitativo totale annuo di rifiuti gestibili nonché la complessiva logistica dell'impianto:

- rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.05.04, per un quantitativo pari ad un massimo di 20.000 t/anno;
- rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.05.08, per un quantitativo pari ad un massimo di 20.000 t/anno;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la "*Classificazione dei rifiuti*";

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale "*È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7*" con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

ritenuto pertanto doveroso vietare le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso** all'impianto riferite alla valutazione delle concentrazioni dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, finalizzata ad evitare diluizioni in fase di recupero;

considerato a tal fine che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;

ritenuto altresì che i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) per il

quale si supera i limiti di colonna A (ma per il quale si rispetta la colonna B) sia lo stesso per tutte le partite di rifiuto (ad es. una partita con $As > A$ e un'altra partita con $As > A$ possono essere stoccati insieme, una partita con As e $Zn > A$ e un'altra partita con As e $Zn > A$ possono essere stoccati insieme, mentre una partita con $As > A$ e un'altra partita con $Zn > A$ **non** possono essere stoccati insieme, in quanto in questo ultimo caso potrebbe verificarsi una miscelazione che potrebbe portare due rifiuti in colonna B in colonna A);

considerato altresì che, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo precedente, i rifiuti costituiti da terre e rocce contraddistinti dal codice CER 17.05.04 con valori di concentrazione di inquinanti che non rispettano i limiti della colonna A, ma che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, possono essere stoccati nel medesimo cumulo, a condizione che successivamente siano sottoposti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da utilizzare **esclusivamente** per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali, ovvero avviati alla produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, in quanto per tali scopi la materia prima generata non deve sottostare ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, come stabilito anche dal D.M. 5 febbraio 1998;

atteso che in tutti gli altri casi i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere stoccati separatamente anche in base al singolo sito (cantiere) di provenienza: tale separazione può essere effettuata anche tramite New Jersey;

visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante *“Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*;

vista in particolare la tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, la quale, pur riguardando terre e rocce da scavo gestibili come sottoprodotti, definisce il set di parametri analitici minimo da considerare al fine di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo, fatta salva in ogni caso la verifica dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

ritenuto opportuno prescrivere che la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo **in ingresso** all'impianto, ancorché rifiuti, debba comprendere almeno i parametri stabiliti dalla tabella 4.1 in parola;

considerato che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall'autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in **rimodellamenti morfologici** (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc...) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall'autorità competente, che va a rimodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali appena menzionati anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere di rimodellamento morfologico;

visto altresì il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:

- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali disposti dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere e/o manufatti simili a quelli disciplinati dal D.M. 69 stesso;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi, nonché per la produzione di materia prima da destinare alla realizzazione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...), debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

ritenuto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di opere di rimodellamento morfologico debbano:

- essere compatibili con la destinazione d’utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell’area di produzione e di futuro impiego;
- presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, ed in particolare i paragrafi 1.2 e 2.4 dell’allegato 1 relativo alla “Protezione del terreno e delle acque” nelle discariche;

considerato che, in relazione alle stesse discariche, lo strato artificiale di confinamento della falda, gli strati di regolarizzazione, la barriera geologica artificiale di impermeabilizzazione (di base e laterale), lo strato minerale compattato a bassa conducibilità idraulica della copertura finale multistrato e gli strati drenanti delle stesse sono equiparabili a strati tecnici, la cui posa in opera è ascrivibile all’operazione di recupero R5, in quanto il paragrafo 1.2.3 (discariche per rifiuti inerti) e il paragrafo 2.4.3 (discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell’allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, stabilisce che si configura come ripristino ambientale soltanto lo strato superficiale della copertura finale di spessore maggiore o uguale a 1 m atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali ed a protezione dell’erosione superficiale e delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

visto l’allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, nel quale sono riportati in forma tabellare i limiti massimi di concentrazione di inquinanti dei rifiuti conferibili in discarica in relazione alle varie tipologie di impianto di smaltimento definitivo;

ritenuto per quanto sopra riportato che le materie prime prodotte e successivamente utilizzate nella realizzazione delle opere di impermeabilizzazione e degli altri strati tecnici delle discariche devono avere, oltre ai parametri descritti ai punti precedenti, una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati al suddetto allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 per quanto concerne i parametri PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in relazione alla diversa tipologia di discarica;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- un eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all’allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;
- sommatoria IPA: max 100 mg/kg;
- amianto: max 1.000 mg/kg (se i rifiuti stessi provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali): max 1.000 mg/kg.;
- concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all’allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- un eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all’allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica;
- una concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all’allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica;
- valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d’uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare ad altri centri per la lavorazione di materiali inerti, al fine di evitare diluizioni di inquinanti, debbano presentare:

- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto doveroso prescrivere che, qualora per le materie prime prodotte sia necessario ricercare i parametri di cui alla tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, debbano essere ricercati tutti i parametri di cui alla tabella 1 stessa, ad esclusione del parametro amianto, il quale può essere ricercato soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali;

vista la tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida), nella quale è stabilito che è esclusa la ricerca del parametro COD nell'esecuzione del test di cessione se tali rifiuti sono utilizzati direttamente nelle opere previste alle lettere b) e c) dello stesso punto;

ritenuto che la matrice terrosa proveniente dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni possa essere assimilata alla terra da coltivo descritta alla tipologia 7.31 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che l'esclusione della ricerca del parametro COD sui rifiuti costituiti da terre da coltivo (e dunque per analogia anche da terre provenienti dallo scavo e dalla scarifica della parte superficiale di terreni) è dovuta al fatto che l'eventuale aumento del parametro COD è dovuto a fenomeni naturali riconducibili alla presenza di frazioni organiche, come ad esempio l'apparato radicale dei vegetali;

ritenuto pertanto di poter escludere la ricerca del parametro COD nell'eluato del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti a matrice terrosa contraddistinti dal codice CER 17.05.04;

vista la Tabella 4.3, punto 1, riportata nelle alle *“Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/20, e nella quale è stabilito che se *“Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti i criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate”*;

ritenuto per tale motivo doveroso conformare il presente provvedimento alle disposizioni dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, anche per i rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che la tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, relativa a *“rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301]”*, **prevede la produzione di una materia prima ed in particolare:**

- il punto 7.1.3, lettera a), della citata tipologia 7.1 prevede la “*Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]*”;
- il punto 7.1.4 della citata tipologia 7.1 stabilisce le “*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205*”;

ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento, per quanto concerne i rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, le medesime attività di recupero R5 stabilite al punto 7.1.3, lettera a), per la produzione delle materie prime previste al punto 7.1.4 dello stesso allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

ritenuto doveroso prevedere anche per le materie prime generate dalle attività di recupero con i suddetti rifiuti riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto pertanto di autorizzare la Ditta ad effettuare le operazioni di recupero R5 con i rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02 e 17.09.04, volte alla produzione di materia prima (EOW), attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell’allegato 4, sub-allegato 3 “*End of waste rifiuti da costruzione e demolizione*” al presente provvedimento, nonché al relativo sub-allegato 3 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

vista la circolare dell’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti di data 2 febbraio 2012, prot. n. D201/2012/66105/1.1.2, con la quale viene chiarito che è possibile definire lo status di prodotto utilizzabile in **rimodellamenti morfologici** attraverso la verifica della conformità all’allegato C4 o all’allegato C5 della Circolare del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, e la verifica analitica di eco compatibilità mediante l’esecuzione del test di cessione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 solo se tali prodotti sono stati generati dalle attività di recupero effettuate sui rifiuti riconducibili alla tipologia 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1, al medesimo D.M.; per i prodotti generati dal recupero dei rifiuti non inclusi nella tipologia 7.1 in parola e utilizzati in opere di rimodellamento morfologico è necessaria l’ulteriore verifica della conformità all’effettiva destinazione d’uso (tabella 1, colonna A o B, dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006);

visto l’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;

considerato altresì che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

ritenuto a tale proposito che la materia prima inerte prodotta debba possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;

- in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 1 sopra riportata deve rispettare quanto indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B, capitolo 2 “*Prodotti riciclati non legati*” e capitolo 3 “*Prodotti riciclati legati*”; per quanto riguarda i prodotti riciclati legati gli stessi possono essere impiegati, come previsto nell’allegato B dell’Allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, per la realizzazione delle sovrastrutture stradali come strati di fondazione (il prodotto è collocato sullo strato di base);

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

considerato che le schede “*End of waste*” allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

ritenuto doveroso prescrivere che, qualora tali schede tecniche dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

ritenuto di poter procedere alla modifica dell’autorizzazione richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- l’attività di recupero prevista per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 4, sub-allegato 1 “*End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo*” e relativo sub-sub-allegato 1 al presente provvedimento;
- l’attività di recupero prevista per i rifiuti descritti alla tipologia 7.11 deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 4, sub-allegato 2 “*End of waste rifiuti costituiti da ballast ferroviario*” e relativo sub-sub-allegato 2 al presente provvedimento;
- l’attività di recupero prevista per i rifiuti descritti alla tipologia 7.1 deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 4, sub-allegato 3 “*End of waste rifiuti da costruzione e demolizione*” e relativo sub-sub-allegato 3 al presente provvedimento;
- i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nella tabella riportata in allegato 4 della presente determinazione;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l’operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell’operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs.

152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, e recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con eventuale selezione e recupero di materia (operazioni di recupero R13 e R5) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per lo stoccaggio conto terzi (operazione di recupero R13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la polizza fideiussoria n. 5000.83.91000013 di data 2 maggio 2016 (ns. prot. n. 235305 di data 5 maggio 2016), così come integrata con l'appendice datata 16 maggio 2016 (ns. prot. n. 256347), emessa dalla Fata Assicurazioni Danni S.p.A. (agenzia di Trento), con sede in Roma, via Urbana, 169/A, per l'ammontare di € 51.645,68 a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

visto l'articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, con la quale sono state approvate le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, il quale recita testualmente che “*I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili,*

piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del Testo Unico”;

ritenuto doveroso prescrivere che, qualora nell’insediamento oggetto del presente provvedimento si eserciti una delle attività indicate al suddetto articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987 (lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche) debbano essere assunti tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione;

ritenuto doveroso prescrivere che qualora gli interventi sopra descritti fossero di difficile esecuzione o comunque eccessivamente onerosi, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla rete fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del T.U.L.P.; in tale caso la Ditta dovrà presentare al Settore Autorizzazioni e controlli, **entro sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento**, un progetto volto ad individuare una diversa configurazione della rete di scarico di tutte le acque derivanti dalle attività sopra enunciate, la quale tenga conto delle indicazioni sopra riportate – ovvero riduzione al minimo delle acque reflue industriali e convogliamento delle stesse nella pubblica fognatura di tipo nero – ai fini della modifica del provvedimento di AUT, per ricomprendere nello stesso la relativa autorizzazione allo scarico;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell’AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3, 4, e 5 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 6 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° giugno 2020;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Econord S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), località Ospili, 7, di cui legale rappresentante è il signor Silvano Paoli, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ivi situato (p.ed. 2310 C.C. Lavis), che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P.;

- b) iscrizione n. 297/TN al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
 - c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Fossa Maestra San Michele–Lavis) di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
 - e) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 6 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 4) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 93 di data 6 febbraio 2019;
 - 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
 - 6) qualora nell'insediamento oggetto del presente provvedimento si eserciti una delle attività indicate al suddetto articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987 (lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche) devono essere assunti tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione;
 - 7) qualora gli interventi descritti al punto precedente fossero di difficile esecuzione o comunque eccessivamente onerosi, deve essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla rete fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del T.U.L.P.; in tale caso la Ditta deve presentare al Settore Autorizzazioni e controlli, **entro sei mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento**, un progetto volto ad individuare una diversa configurazione della rete di scarico di tutte le acque derivanti dalle attività sopra enunciate, la quale tenga conto delle indicazioni sopra riportate – ovvero riduzione al minimo delle acque reflue industriali e convogliamento delle stesse nella pubblica fognatura di tipo nero – ai fini della modifica del provvedimento di AUT, per ricomprendere nello stesso la relativa autorizzazione allo scarico;
 - 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 9) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;

- 10) di avvertire che è fatta salva la facoltà del Settore Autorizzazioni e controlli di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.S.S. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 14) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 15) di prescrivere che, per quanto riguarda le schede tecniche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW), la Ditta deve in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 16) di prescrivere che il flusso delle attività di recupero dei rifiuti e la loro gestione amministrativa in regime ordinario secondo le disposizioni del presente provvedimento devono risultare sempre distinti e separati dalle attività effettuate in regime semplificato (iscrizione n. 297/TN);
- 17) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 18) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti autorizzata in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è coperta dalla polizza fideiussoria n. 5000.83.91000013 di data 2 maggio 2016 (ns. prot. n. 235305 di data 5 maggio 2016), così come integrata con l'appendice datata 16 maggio 2016 (ns. prot. n. 256347), emessa dalla Fata Assicurazioni Danni S.p.A. (agenzia di Trento), con sede in Roma, via Urbana, 169/A, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68 nell'interesse della Ditta;
- 19) di dare atto che il procedimento si è concluso in 165 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
 - a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) della particolare specificità e complessità della pratica, peraltro caratterizzata dal nuovo percorso procedimentale, in precedenza mai applicato, conseguente all'entrata in vigore, nel corso dell'istruttoria, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il cui art. 14-bis ha modificato in modo sostanziale l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di "*cessazione della qualifica di rifiuto*", comportando un supplemento di istruttoria che ha inciso sull'autorizzazione in vigore per l'esercizio delle operazioni di recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi inerti;

- c) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche, che nel caso specifico ha registrato l'emissione del nulla osta acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, da parte del Comune di Lavis (TN) in data 14 maggio 2020, prot. n. c_e500/0009881 (ns. prot. n. 270179 di data 18 maggio 2020);
 - d) dell'introduzione di diverse modalità di lavoro a causa delle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020 e successivi provvedimenti), che ha contribuito alla dilatazione dei termini istruttori;
 - e) delle sospensioni istruttorie e di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui viene disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 8 giugno 2020;
- 20) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Econord S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 21) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 22) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. , che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (301.500 t/anno)	D1 Ingresso impianto, transito e conferimento dei rifiuti (301.500 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Aree di transito pavimentate in conglomerato bituminoso
	D2 Messa in riserva (30.250 m ³)	diffuse	Polveri totali	Umidificazione del materiale mediante sistema di girandole fisse
	D3a Frantumazione/vagliatura con impianto fisso D3b Frantumazione/vagliatura con impianto mobile (250 t/h)	diffuse	Polveri totali	Umidificazione del materiale mediante sistema di girandole fisse
	D4 Deposito prodotti dalle operazioni di recupero (60.000 m ³)	diffuse	Polveri totali	Umidificazione del materiale mediante sistema di girandole fisse
	D5 Messa in riserva dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) (60 m ³)	diffuse	Acido solfidrico Ammoniaca Polveri totali	Periodico conferimento ad altri impianti autorizzati Copertura dei container

Tabella 2 consistenza impiantistica – emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (301.500 t/anno)	M1 Frantumazione/vagliatura con impianto fisso separazione materiali leggeri	E1 40.000 Nm ³ /h	Polveri totali	Filtro autopulente a maniche

Prescrizioni

- L'impianto fisso D3a e l'impianto mobile D3b non possono mai essere utilizzati contemporaneamente;**
- la Ditta deve effettuare, con **cadenza quadriennale**, a decorrere dalla messa a regime dell'unità produttiva **M1**, **periodici autonomi controlli sull'emissione convogliata E1**, dandone **comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 4, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un

tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

- c) la Ditta, **almeno quindici giorni prima** della messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica a seguito delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento, deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime** e, limitatamente all'unità produttiva M1 (emissione E1), **la data di effettuazione dei primi autonomi controlli; la messa a regime deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio;**
- d) **entro trenta giorni dalla** data fissata per la **messa a regime** dell'unità produttiva M1 (emissione E1), la Ditta **deve trasmettere** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente **i certificati di analisi**, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti sulle emissioni convogliate. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti secondo la Tabella 2 e devono essere **costituiti da almeno due prelievi** (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime;**
- e) il limite di emissione per la sostanza "*Polveri totali*" nell'emissione convogliata identificata con la sigla E1 viene fissato in 20 mg/Nm³;
- f) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 5; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. i; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;**
- g) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- h) al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:
- esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera;
 - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella planimetria – Tavola 1 "*Planimetria organizzativa*" – datata 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019) e nella "*Relazione tecnica - Emissioni in atmosfera - Modifica dell'autorizzazione n. 401 del 27 luglio 2016*", nonché secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT presentata in data 12 dicembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019) in relazione alle emissioni convogliate;
 - compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;
 - umidificare costantemente la superficie del suolo su cui si effettua lo stoccaggio del materiale;
 - mantenere durante la movimentazione dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, un'adeguata altezza di caduta;
 - impiegare durante il trasporto del materiale polverulento dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
 - le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite, in particolare mediante l'impiego di idonea macchina spazzatrice;
 - eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, della viabilità di accesso, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
 - inumidire i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna principale, ...), evitando comunque la formazione di pozze d'acqua e di fango che i mezzi possono poi portare all'esterno dell'insediamento;
 - imporre l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade e piazzali non pavimentati, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

- tutti i container posizionati nella zona identificata con sigla D5 “*Area deposito dei rifiuti anche di matrice organica in container*” devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 - per le ceneri provenienti da impianti a biomassa (CER 10.01.01 e 10.01.03) e per il ghiaino proveniente dallo spazzamento delle strade (CER 20.03.03), stoccati nella zona identificata con sigla D5 “*Area deposito dei rifiuti anche di matrice organica in container*”, non devono essere effettuate operazioni di carico/scarico che possano generare emissioni polverose;
- i) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 1B: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
	Manuale	NIOSH 2016	2003
Formaldeide	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNI 11574	2015
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1B debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1B si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (nella Fossa Maestra San Michele–Lavis) delle acque reflue industriali costituite dalle acque di dilavamento delle aree destinate all'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, previo trattamento di sedimentazione e disoleatura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- d) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
- e) devono essere effettuati, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) per la verifica dei seguenti parametri:
 - *pH*;
 - *oli minerali*;
 - *metalli (Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn)*;
 - *materiali in sospensione*;
 - *materiali sedimentabili*;Qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello scarico; in questo caso le motivazioni che non hanno reso possibile il campionamento medio sulle 3 ore devono essere riportate in un apposito verbale di campionamento;
- f) la misurazione delle concentrazioni dei suddetti parametri allo scarico deve essere effettuata secondo i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and Wastewater; in alternativa è possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) ed europeo (CEN); eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- g) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni** ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;
- h) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, che deve essere costantemente controllato e pulito in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità;
- i) prima dello scarico in corso d'acqua deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo.

ALLEGATO 3

Rifiuti in regime semplificato

Iscrizione n. 297/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 31.000 t/anno, risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 3: attività di recupero in regime semplificato

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	40 t - 60 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro.		
Provenienza	Raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della normativa vigente.		
Caratteristiche del rifiuto	Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della vigente normativa; non radioattivo ai sensi della vigente normativa.		
Codici CER 2002	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	43 t - 30 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: <ul style="list-style-type: none"> • PCB, PCT < 25 ppb; • inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della vigente normativa. 		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	100 t - 190 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 03.02	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della vigente normativa. 		
Codici CER 2002	[110501] [110599] [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	30 t - 60 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 05.08	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi della normativa vigente; industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	1.000 t/anno	Capacità del deposito	15 t - 30 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	27 t - 30 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	5.000 t/anno	Capacità del deposito	120 t - 120 mc in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria.

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere conforme alle indicazioni e la dislocazione logistica riportata nella planimetria – Tavola 1 "Planimetria organizzativa" – datata 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019);
- b) la zona di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti non pericolosi, quella per lo stoccaggio dei materiali lavorati da analizzare ed i depositi delle materie prime prodotte dalle attività di recupero devono essere ben distinguibili, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- c) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

ALLEGATO 4

Rifiuti in regime ordinario

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R13 e R5) indicati nella tabella seguente, finalizzate alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Lavis (TN), località Ospli, 7, sulla p.ed. 2310 C.C. Lavis, per un quantitativo massimo complessivo pari 270.500 tonnellate/anno, ai sensi dell'art. 84 del Testo unico in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 4: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
17.05.04	Vedi sub-allegato 1	Vedi sub-allegato 1	Vedi sub-allegato 1
17.05.08	Vedi sub-allegato 2	Vedi sub-allegato 2	Vedi sub-allegato 2
17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04	Vedi sub-allegato 3	Vedi sub-allegato 3	Vedi sub-allegato 3
17.03.02	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto solido costituito da bitume ed inerti, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69.</p>	20.000	<p>Messa in riserva, eventuale <i>selezione</i> ed accorpamento (operazione R13) in cumuli nell'area denominata "Area setti mobili" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 6.000 m³, finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso (operazione R5) secondo le disposizioni tecniche previste dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69, tramite eventuali operazioni meccaniche di selezione preventiva, macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, ecc..., da impiegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7); – per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo; – per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali. <p>Per la cessazione della qualifica di rifiuto il granulato di conglomerato bituminoso prodotto deve soddisfare i criteri definiti dall'art. 3 del</p>

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
			<p>D.M. 28 marzo 2018, n. 69, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al D.M. 28 marzo 2018, n. 69; – rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; – risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 al DM 28 marzo 2018, n. 69.
10.01.01 10.01.03	<p><u>Provenienza:</u> ceneri prodotte dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere,</p> <p><u>Caratteristiche:</u> ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco, PCB, PCT < 5 ppm sul secco.</p>	500	Messa in riserva ed eventuale <i>accorpamento (operazione R13)</i> in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 60 mc , per il loro conferimento in altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
20.02.01	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione del verde ornamentale.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo-cellulosica, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento stradale.</p>	5.000	Messa in riserva ed eventuale <i>accorpamento (operazione R13)</i> in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 60 mc , per il loro conferimento in altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
20.03.03	<p><u>Provenienza:</u> spazzamento e pulizia stradale.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale palabile composto principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie) con eventuale minima presenza di frazioni estranee quali materiale organico, plastica, carta, granuli d'asfalto stradale, ecc...</p>	5.000	Messa in riserva ed eventuale <i>accorpamento (operazione R13)</i> in container chiusi posti nell'area denominata "Area Container" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 90 mc , per il loro conferimento in altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- b) l'impianto di recupero deve essere organizzato secondo la dislocazione logistica riportata nella planimetria generale dell'impianto di recupero – Tavola 1 "Planimetria organizzativa" – datata 25 novembre 2019 (ns. prot. n. 803559 di data 12 dicembre 2019);
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;

- d) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino all'area di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in conglomerato bituminoso e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; le superfici della zona in questione devono avere una pendenza tale da convogliare i liquidi nel sistema di captazione, trattamento e scarico nella Fossa Maestra San Michele–Lavis;
- e) l'area di ingresso principale e le aree di transito che la collegano con il centro di recupero di rifiuti devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombre da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- f) le aree dell'impianto utilizzate per le attività di recupero (messa in riserva dei rifiuti, lavorazione, movimentazione, deposito materiali da certificare, ecc...) devono essere pavimentate **almeno** in misto granulare non legato, con pendenza tale da convogliare i liquidi che eventualmente dovessero fuoriuscire dai rifiuti depositati e dai cumuli delle materie lavorate in attesa di certificazione nel sistema di captazione, trattamento e scarico sopra citato;
- g) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- h) i container adibiti alla messa in riserva dei rifiuti (operazione R13) per il loro conferimento in altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 devono essere collocati nell'area denominata in planimetria "*Area Container*" e, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- i) i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- j) il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere limitato ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- k) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- l) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- m) il deposito dei rifiuti identificati con codice CER 17.05.04 deve avvenire esclusivamente nelle aree denominate in Planimetria "*Area setti mobili*", a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza;
- n) il deposito delle materie prodotte dalla lavorazione dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.03.02, 17.05.04 e 17.05.08 in attesa di certificazioni e/o analisi deve avvenire esclusivamente nelle aree denominate in Planimetria "*Area setti mobili*";
- o) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- p) il deposito dei prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti deve avvenire nell'area denominata in Planimetria "*Area prodotti*"; la pavimentazione di tali aree deve essere almeno in fondo stabilizzato in misto granulare non legato;
- q) i cumuli dei materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- r) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;
- s) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificatamente individuati allo scopo;

- t) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- u) lo stoccaggio in cumuli e in container dei rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- v) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- w) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- x) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di *selezione*, recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- y) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- z) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- aa) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- ab) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) le operazioni di *selezione* e *accorpamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;
- c) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- d) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.05.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.31-bis dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono

essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 1 “*End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo*”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.05.08 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.11 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2 “*End of waste rifiuti costituiti da ballast ferroviario*”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- c) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.08.02, 17.01.07 e 17.09.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 3 “*End of waste rifiuti da costruzione e demolizione*”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 3 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da conglomerato bituminoso.

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall’allegato d alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/ce;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l’effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) qualora necessario ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- e) **i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso contraddistinti dal codice CER 17.03.02 sottoposti alle operazioni di recupero R5 devono essere recuperati secondo le disposizioni del D.M. 28 marzo 2018, n. 69;**
- f) le attività di recupero di materia individuate nel presente paragrafo devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; i prodotti ottenuti non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- g) le analisi, le determinazioni e le certificazioni previste nel presente provvedimento devono essere:

- effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
- corredate dal relativo responso analitico che certifichi la conformità generale del materiale analizzato, nel rispetto, ove previsto, delle concentrazioni massime stabilite dall'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; **possono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti esclusivamente alle operazioni di recupero R13

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- e) le attività di recupero R13 sono finalizzate al conferimento ad impianti di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

SUB-ALLEGATO 1

“End of waste rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dal codice CER: 17.05.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.31 bis dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5 e R13), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta;
- d) i rifiuti in ingresso all’impianto devono essere sottoposti a campionamento e analisi anche per verificare il contenuto dei contaminanti con riferimento alla tabella 1, colonna A o B, dell’Allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; l’eventuale presenza di rifiuti con concentrazione di inquinanti superiori alle concentrazioni limite di inquinanti (CSC) di cui alla tabella 1, colonna B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere associata a fenomeni di origine naturale ufficialmente accertati e comprovati;
- e) il set di parametri minimi da analizzare per la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti costituiti da terre e rocce in ingresso all’impianto comprende Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto (soltanto se i rifiuti provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali), BTEX e IPA (BTEX e IPA solo nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera); deve essere comunque verificata l’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso;

MODALITA’ DI MESSA IN RISERVA R13 DEI RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DA SCAVO

- a) Sono vietate le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di

partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza; per tale motivazione i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R13 secondo quanto di seguito riportato alle lettere da b) a g);

- b) i rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti entro i limiti di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 al titolo v della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 devono essere tenuti in deposito separatamente rispetto agli stessi rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti entro i limiti di colonna B della stessa tabella 1;
- c) i rifiuti che presentano valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo;
- d) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo, purché l'inquinante (o gli inquinanti) che supera i limiti di colonna A sia lo stesso per tutti i lotti di rifiuto;
- e) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti che rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 possono essere stoccati nel medesimo cumulo a condizione che la Ditta sottoponga tali rifiuti ad operazioni di recupero R5 per produrre materia prima da non destinare ad opere per le quali è richiesta la ricerca dei parametri previsti nella stessa tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- f) negli altri casi non contemplati alle lettere b), c), d) e, e) sopra riportate, i rifiuti devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiere) di provenienza;
- g) i rifiuti con valori di concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 per origine naturale devono essere stoccati separatamente in base al singolo sito (cantiere) di provenienza, in modo da garantire la tracciabilità del materiale prodotto.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti costituiti da terre e rocce devono essere recuperati per singoli lotti presi in carico ovvero per ogni singolo deposito eseguito con le modalità descritte nel sopra riportato capitolo *“Modalità di stoccaggio dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo”*;
- f) i rifiuti, **se necessario**, devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R5) volte alla produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- g) nel caso in cui non sia necessario sottoporre i rifiuti alle suddette operazioni meccaniche, i rifiuti stessi possono essere recuperati esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (*“L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”*);
- h) sono vietate le operazioni che, mediante diluizione del rifiuto o della materia prima, portano ad ottenere rifiuti o materie prime con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza;
- i) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.05.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di scavo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti anche di origine antropica, nel rispetto dei limiti di concentrazione di inquinanti di cui alla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del suolo relative al fondo naturale ufficialmente riconosciuto per l'area di produzione.</p>	20.000	<p>Messa in riserva, eventuale <i>selezione</i> ed accorpamento (operazione R13) in cumuli nell'area denominata "Area setti mobili" su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 6.000 m³, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate tramite eventuale frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R5) da utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi; - in impianti per la lavorazione di materiali inerti; - in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate; - per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse; - per la realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche; - per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).

2) verifiche ambientali sulla materia prima inerte:

In funzione della diversa destinazione di utilizzo riportata nella Tabella 1, le materie prime prodotte devono presentare le seguenti caratteristiche chimiche, al fine di dimostrare che esse siano compatibili ambientalmente con i siti di destino previsti:

Tabella 2

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto**: max 1.000 mg/kg.
Lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); • valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di produzione e di futuro impiego.

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Impianti per la lavorazione di materiali inerti.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); • valori di concentrazione di inquinanti compatibili con quanto stabilito dalla tabella 1, colonna A dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); • eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica; • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto**: max 1.000 mg/kg. • concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica.
Realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD); • eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica; • concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica; • valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Produzione di materia prima da destinare alla realizzazione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (escluso il COD). • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto**: max 1.000 mg/kg.

*(sommatoria parametri da 25 a 34 della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152).

** (se i rifiuti stessi provengono da siti ove si presume la presenza dello stesso a causa di precedenti insediamenti industriali o di altri manufatti contenenti amianto, ovvero per cause geologiche naturali.): max 1.000 mg/kg.

Il test di cessione, **da effettuarsi per qualsiasi ambito di destino individuato nella tabella sopra riportata**, deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015".

Tabella 3

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO ₃	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO ₄	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	mg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate, la stessa deve essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche dell'area da recuperare (granulometria, valori di coesione, angolo di attrito, ecc...), secondo un progetto previsto e approvato dall'autorità competente.

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere all'interno di discariche, l'eluato del test di cessione deve essere confrontato **anche** con i limiti previsti dalle Tabelle 2, 5, 5a e 6, all'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, in funzione della diversa tipologia di discarica a cui essa è destinata.

3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
 - in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 1 sopra riportata deve rispettare quanto indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B, capitolo 2 “*Prodotti riciclati non legati*” e capitolo 3 “*Prodotti riciclati legati*”; per quanto riguarda i prodotti riciclati legati gli stessi possono essere impiegati, come previsto nell'allegato B dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, per la realizzazione delle sovrastrutture stradali come strati di fondazione (il prodotto è collocato sullo strato di base).
- b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima inerte prodotta in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m³, ovvero effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n.

1333 del 24 giugno 2011 (anche nel caso di produzione di rifiuti/materiali non legati da utilizzare per la produzione di materiali legati);

- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

5) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- per la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi;
- in impianti per la lavorazione di materiali inerti;
- in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;
- per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli altri strati tecnici delle stesse;
- per la realizzazione dello strato di copertura finale delle discariche;
- per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta;
3.;
4.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

SUB-ALLEGATO 2

“End of waste rifiuti costituiti da ballast ferroviario”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dal codice CER: 17.05.08 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.11 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5 e R13), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti, **se necessario**, devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R5) volte alla produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) nel caso in cui non sia necessario sottoporre i rifiuti alle suddette operazioni meccaniche, i rifiuti stessi possono essere recuperati esclusivamente mediante verifica delle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, finalizzata a valutare la compatibilità ambientale e tecnica per il suo successivo utilizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (“L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”);
- g) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Quantità massima recuperata [t/anno]
17.05.08	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione delle strutture ferroviarie</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.</p>	20.000	<p>Messa in riserva, eventuale <i>selezione</i> ed accorpamento (operazione R13) in cumuli nell'area denominata “Area setti mobili” su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 6.000 m³, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate tramite eventuale frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R5) da utilizzare:</p> <p>- per la realizzazione di rilevati e</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Quantità massima recuperata [t/anno]
			<p>sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate; - per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli strati tecnici drenanti delle stesse; - per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).

2) verifiche ambientali sulla materia prima inerte:

In funzione della diversa destinazione di utilizzo riportata nella Tabella 1, le materie prime prodotte devono presentare le seguenti caratteristiche chimiche, al fine di dimostrare che esse siano compatibili ambientalmente con i siti di destino previsti:

Tabella 2

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto: max 1.000 mg/kg.
Lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli strati tecnici drenanti delle stesse.	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • eluato conforme al test di cessione secondo quanto previsto all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, in funzione della tipologia di discarica; • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto: max 1.000 mg/kg; • concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti riportati all'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 relativamente al contenuto di PCB, PCDD, PCDF, TOC, BTEX, olio minerale, sostanza secca e pH, in funzione della tipologia di discarica.
Produzione di materia prima da destinare alla realizzazione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...).	<ul style="list-style-type: none"> • Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998. • sommatoria IPA*: max 100 mg/kg; • amianto: max 1.000 mg/kg.

*(sommatoria parametri da 25 a 34 della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152).

Il test di cessione, da effettuarsi per qualsiasi ambito di destino individuato nella tabella sopra riportata, deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 3

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO ₃	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO ₄	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	mg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate, la stessa deve essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare (granulometria, valori di coesione, angolo di attrito, ecc...), secondo un progetto previsto e approvato dall'autorità competente.

Per quanto riguarda la materia prima da destinare ad opere all'interno di discariche, l'eluato del test di cessione deve essere confrontato **anche** con i limiti previsti dalle Tabelle 2, 5, 5a e 6, all'Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, in funzione della diversa tipologia di discarica a cui essa è destinata.

3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
 - percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
 - in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 1 sopra riportata deve rispettare quanto indicato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B, capitolo 2 “*Prodotti riciclati non legati*” e capitolo 3 “*Prodotti riciclati legati*”; per quanto riguarda i prodotti riciclati legati gli stessi possono essere impiegati, come previsto nell'allegato B dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, per la realizzazione delle sovrastrutture stradali come strati di fondazione (il prodotto è collocato sullo strato di base);
- b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.

4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima inerte prodotta in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m³, ovvero effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 (anche nel caso di produzione di rifiuti/materiali non legati da utilizzare per la produzione di materiali legati);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

5) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;

- le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da ballast ferroviario"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da ballast ferroviario è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da ballast ferroviario è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- per la realizzazione di rilevati e sottofondi (stradali, ferroviari e aeroportuali), drenaggi, strati di fondazione, piazzali industriali, per la posa di sottoservizi;
- in lavori di rimodellamento morfologico, riempimenti e colmate;
- per la realizzazione dello strato di regolarizzazione delle discariche e degli strati tecnici drenanti delle stesse;
- per la produzione di materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta;
3.;
4.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

SUB-ALLEGATO 3

“End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dai codici CER: 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.08.02, 17.01.07 e 17.09.04 (riconducibili alla tipologia descritta al capitolo 7.1 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998);
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R5), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito (cantiere) di provenienza, per lotti di dimensione massima pari a 3.000 m³ e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti **devono** essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R5) volte alla produzione di materia prima inerte nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 17.01.07 17.09.04	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>		<p>Messa in riserva, eventuale <i>selezione</i> ed accorpamento (operazione R13) in cumuli nell'area denominata “Area 1 tipo 7.1” su basamento pavimentato secondo la dislocazione logistica riportata nella Planimetria, con uno stoccaggio istantaneo complessivo massimo pari a 20.000 m³, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti.</p> <p>Produzione di materia prima mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (operazione R5), per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.</p> <p>La materia prima prodotta deve presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.</p> <p>La materia prima prodotta deve inoltre possedere le caratteristiche prestazionali individuate, per i vari ambiti di utilizzo, dagli</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
			allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima inerte

Il test di cessione deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre:

- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹;
- la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
- i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 2

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO ₃	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO ₄	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	mg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

- a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le caratteristiche prestazionali individuate, per i vari ambiti di utilizzo, dagli allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015".

4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima inerte prodotta in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m³;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

5) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.

- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- allegato C1 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C2 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C4 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- allegato C5 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta, in relazione alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
3.;
4.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 5

Inquinamento acustico

Nulla osta **rilasciato dal comune di Lavis in data 14 maggio 2020, prot. n. c_e500/0009881 (ns. prot. n. 270179 di data 18 maggio 2020)**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico.

Prescrizioni

- a) Esecuzione entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto, di una valutazione di impatto acustico e nel caso si evidenziasse il superamento dei limiti definiti dal piano comunale di classificazione acustica in vigore la presentazione, e l'esecuzione, ad approvazione avvenuta, di un progetto di mitigazione acustica.

ALLEGATO 6

Raccomandazioni

Raccomandazioni generali

Deve essere rispettato quanto prospettato nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 27 del 3 maggio 2010 relativa all'impianto di recupero in questione, avente per oggetto "Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto Centro di riciclaggio Ecorec in loc. Formiche - Comune di Lavis - progetto SCR - 2010 - 04 - Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale", nonché quanto prospettato nella nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 30 ottobre 2019 (ns. prot. n. 0670921), ad oggetto "Procedimento di verifica della significatività degli impatti SCR-2010-04-VAR-06. Progetto preliminare "Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Zona Industriale";

Rifiuti in regime ordinario

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Rifiuti in regime semplificato

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) **Precisazioni**

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) **Campionamenti e analisi¹**

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) **Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)**

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.

6) **Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto**

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere

¹ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
 - c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
 - d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Emissioni in atmosfera


In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.


La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.
In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.



ALLEGATO 7

Planimetria impianto

